

**Comitato di Amministrazione Separata
Beni Civici Frazionali
Serrazzone – Ospitale – Fellicarolo – Canevare
Comune di Fanano**

*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PASCOLI

Art. 1 - Finalità del presente regolamento

Gli obiettivi del presente Regolamento sono:

- migliorare la gestione dei pascoli in quanto costituenti ecosistemi ad alto valore ambientale ed elevato grado di biodiversità, evitando il rischio di abbandono e degrado per assicurarne la conservazione anche in funzione del loro valore paesaggistico e della loro notevole attrattività turistica;
- tutelare le imprenditorie radicate sul territorio;
- facilitare l'insediamento di giovani imprenditori incentivandone la stanzialità;
- evitare fenomeni speculativi.

Art. 2 – Estensione dei pascoli, carico ammissibile

1. I pascoli gestiti dal Comitato di Amministrazione Separata dei Beni Civici Frazionali delle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare, ammontano complessivamente a circa 700 Ha come meglio illustrato nel Piano di Gestione dei Beni Silvo Pastorali, di questi parte della superficie è occupata da nudi e rocce.
2. *La conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:*
 - bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
 - bovino da 6 mesi a 2 anni di età = 0,6 U.B.A.
 - bovino oltre i 2 anni = 1 U.B.A.
 - equini sotto un anno di età = 0,6 U.B.A.
 - equini oltre l'anno di età = 1 U.B.A.
 - ovini e caprini = 0,15 U.B.A.

Art. 3 – Categorie di utenti del pascolo e norme generali

1. Il presente Regolamento individua le seguenti categorie d'utenti:
 - a) allevatore residente stanziale (titolare di diritti di uso civico): colui

che risiede in una delle frazioni del Comune di Fanano (Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare) dimorandovi stabilmente ed è proprietario di una mandria/gregge che sverna sul territorio degli usi civici;

- b) allevatore non stanziale (non titolare di diritti di uso civico): colui che non risiede in una delle frazioni del Comune ed è proprietario di una mandria/gregge non svernante sul territorio degli usi civici.
2. Nell'assegnazione dei pascoli si darà precedenza agli utenti della categoria a) rispetto a quelli della categoria b).
 3. Agli allevatori della categoria a), compresi i pensionati, con mandrie/greggi in proprietà inferiori a 20 UBA, è data facoltà di avanzare richiesta di pascoli di proprietà degli usi civici per gli animali forestieri presi in guardiania, fino al raggiungimento del carico dei 20 UBA per azienda (e ciò per integrazione di reddito).
 4. La conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i criteri descritti all'art. 2.
 5. E' consentito l'esercizio del diritto di uso civico a favore di due o più allevatori congiuntamente (associazione temporanea di impresa, etc.), alla condizione che ognuno dei partecipanti sia in possesso dei requisiti per avere la titolarità previsti dall'art. 4 ed appartengano alla stessa categoria.
 6. Nel caso di società di persone e di cooperative sarà possibile concedere l'esercizio del diritto di uso civico in proporzione alla percentuale di capitale sociale spettante ai soci in possesso dei requisiti per avere la titolarità previsti dall'art. 1.
 7. E' possibile che un lotto non facilmente divisibile sia assegnato congiuntamente a due o più soggetti non associati fra loro indicando la quantità di superficie assegnata ad ognuno ma senza che tali superfici siano individuate all'interno del lotto: in questo caso toccherà agli assegnatari mettersi d'accordo sull'individuazione delle aree di rispettivo godimento.
 8. Gli utenti delle categorie a) e b) hanno gli stessi diritti e doveri e devono

rispettare il presente regolamento.

Art. 4 – Norme riguardanti gli allevatori titolari del diritto di uso civico (cat. a)

1. Il diritto dell'Uso Civico di pascolo nelle proprietà gestite dal Comitato spetta ai residenti possessori di animali idonei al pascolo (allevatori).
2. Il Comitato può concedere l'uso del diritto di pascolo sui terreni compresi nei Beni Civici Frazionali agli Allevatori residenti nelle Frazioni di Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare, iscritti nel Registro degli Utenti Frazionisti, che ne facciano richiesta.
3. La perdita della residenza o degli animali comporta il venir meno del diritto.
4. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno aziendale, inteso come quello necessario ad assicurare al titolare ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive dei terreni.
5. Nell'assegnazione dei lotti agli aventi diritto, il Comitato dovrà tener conto dei casi in cui il titolare ha artificiosamente diminuito la disponibilità dei terreni a pascolo di proprietà sua o dei famigliari prossimi a scopo speculativo.
6. Tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e/o regolarmente in guardiania.
7. Il titolare del diritto dell'Uso Civico di pascolo dovrà presentare regolare domanda in carta libera al Comitato entro il 30 Marzo di ciascun anno, indicando i dati anagrafici della ditta o del titolare dell'allevamento, i recapiti telefonici per le comunicazioni, il numero dei capi che si intendono immettere nel pascolo, la zona territoriale richiesta, il nominativo dell'incaricato alla custodia del bestiame con relativo recapito telefonico e l'eventuale uso di recinti o di strutture di servizio per il ricovero notturno dei capi. Eventuali domande inoltrate dopo la scadenza riportata verranno prese in esame solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste pervenute (sia quelle di categoria a che quelle di categoria b).
8. Nel caso, al momento della domanda, tutti i terreni siano già stati assegnati in concessione poliennale come da punto 6) e conseguentemente non vi siano terreni disponibili, la domanda sarà considerata validamente inoltrata per l'assegnazione dei pascoli alla

prima scadenza utile dopo la cessazione di quelli vigenti.

Art. 5 – Norme riguardanti gli allevatori non titolari del diritto di uso civico (cat. b)

1. Gli allevatori non stanziali (categoria b) dovranno presentare regolare domanda in carta libera al Comitato entro il 30 Aprile di ciascun anno, indicando i dati anagrafici della ditta o del titolare dell'allevamento, i recapiti telefonici per le comunicazioni, il numero dei capi che si intendono immettere nel pascolo, la zona territoriale richiesta, il nominativo dell'incaricato alla custodia del bestiame con relativo recapito telefonico e l'eventuale uso di recinti o di strutture di servizio per il ricovero notturno dei capi.
2. Gli allevatori non stanziali (categoria b) dovranno sempre accettare eventuali presenze di greggi di allevatori di categoria a), imposte dal Comitato anche dopo la stipula del contratti, qualora sia accertata la disponibilità di carico del pascolo oggetto di affitto e/o concessione.

Norme comuni ad entrambe le categorie **Art. 6**

1. Il contratto potrà avere durata annuale o poliennale.
2. E' ammessa la concessione poliennale con contratto di affitto agrario, anche con le scadenze in deroga ex L. 203 del 1982.
3. Nel caso di contratti poliennali, sarà sufficiente dare indicazione entro il 30 Marzo di ciascun anno (per gli utenti di categoria a) o entro il 30 Aprile di ciascun anno (per gli utenti di categoria b) del numero di capi che si intendono portare al pascolo e/o di eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel primo anno di validità del contratto, al fine di consentire al Comitato di rimodulare le superfici assegnate in base al calcolo del carico di bestiame reale.
4. Alla richiesta dovranno essere allegati il certificato sanitario rilasciato dall'A.U.S.L. di provenienza ed il nulla osta rilasciato dalla A.U.S.L. di destinazione.
5. Al momento della immissione dei capi nel pascolo, l'Allevatore concessionario dovrà consegnare il modello per la Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali e copia della polizza assicurativa.
6. La concessione del diritto di uso avrà decorrenza a partire dal 15

Maggio fino al 15 Ottobre.

7. I capi potranno essere immessi nel pascolo dal 1 Giugno e dovranno essere prelevati entro il 30 Settembre.
8. La concessione dovrà essere formalizzata con un contratto scritto, alle condizioni indicate nel presente Regolamento, che dovrà essere allegato al contratto.

Art. 7

La parte boschiva dei mappali oggetto di pascolo non può essere concessa in affitto. Per il pascolo o lo stazionamento delle greggi in tali aree si potrà concederne l'uso limitato a porzioni attigue a quelle di pascolamento per il meriggio delle greggi per gli stessi periodi di cui all'art. 6, purché avvenga nel rispetto delle vigenti prescrizioni emanate dagli Enti aventi competenza nella gestione del territorio e del patrimonio forestale (Regolamento Forestale Regionale 1 Agosto 2018 N.3, Regolamento del Piano di Gestione del sito IT4040001 – ZSC-ZPS – Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano, Norme del Piano Territoriale del Parco del Frignano).

Art. 8

È consentito introdurre al pascolo gli ovini, i bovini e gli equini.
È vietato introdurre i suini e i caprini.

Art. 9

Il Comitato, esaminate le domande pervenute per ciascuna categoria, delibera la concessione e comunica agli Allevatori il provvedimento, indicando la Zona territoriale assegnata e i codici di pascolo.
In seguito alla delibera, la concessione dovrà essere formalizzata con il contratto di concessione.
La densità massima che può essere immessa è determinata con delibera del Comitato.

Art. 10

Agli Allevatori Utenti Frazionisti il pascolo è concesso gratuitamente.

Art. 11

Qualora per l'esercizio del pascolo si renda necessaria l'installazione di recinti, di specifiche strutture per il ricovero degli animali, di strutture per la lavorazione dei prodotti caseari, sia pure di carattere provvisorio, il Concessionario deve inoltrare richiesta al Comitato, allegando i documenti attestanti le caratteristiche delle opere.

Il Comitato, verificata la legittimità delle installazioni in base alle vigenti norme emanate dagli Enti aventi competenza in materia di gestione del territorio, autorizza l'installazione.

Tutte le opere, benchè autorizzate, devono essere rimosse al termine della concessione, con onere a carico del Concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi antecedente alla installazione.

Art. 12

L'uso di pascolo deve essere esercitato secondo le seguenti modalità:

- il Concessionario deve vigilare gli animali, assicurandosi che non escano dalla Zona assegnata e che non invadano strade di pubblico transito, proprietà private e zone circostanti le sorgenti;
- il personale addetto alla custodia deve essere regolarmente assunto alle dipendenze del Concessionario e deve operare nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- il Concessionario deve garantire la propria reperibilità o quella di un suo dipendente responsabile del pascolo, in modo da assicurare il proprio intervento entro il tempo massimo di 1 ora dalla segnalazione;
- il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni in cui sono immessi gli animali siano provvisti di adeguata recinzione, che ne impedisca la fuoriuscita.
- la realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato;
- il Concessionario non può immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello dichiarato od ammesso, se non preventivamente autorizzato;
- il Concessionario non può sbarrare con sistemi fissi strade, sentieri ed accessi che si trovino nella Zona assegnata;
- il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi sanitarie indicate dalle competenti autorità;
- nel caso in cui, durante il periodo di concessione, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame, il Concessionario dovrà adottare le misure precauzionali prescritte dalle autorità sanitarie ed il Comitato potrà risolvere il contratto di concessione, intimando l'asportazione dei capi dalla Zona assegnata;
- il Concessionario non può mantenere gli animali in recinti fissi che abbiano dimensioni tali da superare il limite di densità capo/Ha ammessa o esercitare la stabulazione libera;
- il Concessionario ha l'obbligo di attivare a proprie spese una polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali ai Beni Civici Frazionali od a

terzi, con un massimale minimo di €. 1.000.000 per sinistro, esonerando il Comitato da qualsiasi responsabilità o corresponsabilità in merito.

- il Concessionario non può cedere a terzi il diritto di uso di pascolo a qualsiasi titolo e non può immettere al pascolo animali di terzi.

Art. 13

Il Concessionario non può bruciare i residui erbacei, tagliare piante, falciare o trinciare l'erba, praticare scavi o movimentare terra, asportare il letame o il terreno dal pascolo.

Qualsiasi opera che si renda necessaria o utile per migliorare l'esercizio del pascolo dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Comitato.

Art. 14

Il Comitato può limitare o vietare il pascolo su alcune aree comprese nella Zona assegnata, nel caso in cui ravvisi la necessità di favorire la fertilizzazione naturale o la difesa della cotica erbosa.

Il Comitato può limitare o vietare il pascolo su alcune aree comprese nella Zona assegnata, qualora dopo l'immissione dei capi al pascolo, intervengano provvedimenti limitativi o preclusivi emanati dagli Enti aventi competenza nella gestione del territorio.

Art. 15

Il Comitato può deliberare di concedere l'uso del pascolo ad Allevatori di categoria B, quando le domande di concessione pervenute dagli Allevatori Utenti Frazionisti (categoria A) non coprono tutta la capacità dei pascoli disponibili.

Art. 16

Per gli Allevatori che non siano Utenti Frazionisti (categoria B), la concessione dell'uso di pascolo è sempre onerosa.

Il Comitato determina con propria delibera il corrispettivo che deve essere richiesto per la concessione dell'uso di pascolo agli Allevatori che non siano Utenti Frazionisti.

Art. 17

Il corrispettivo per la concessione dell'uso di pascolo dovrà essere pagato:

- un acconto pari alla metà dell'importo concordato, contestualmente alla firma del contratto di concessione e comunque prima della immissione degli animali al pascolo;

- il saldo entro e non oltre 30 giorni prima del termine del periodo di concessione del pascolo e comunque prima del prelievo degli animali immessi nel pascolo.

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire mediante assegno bancario non trasferibile all'ordine del Comitato o mediante bonifico bancario.

Art. 18

Il Comitato potrà risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento imputabile al Concessionario nei seguenti casi:

- nel caso in cui il Concessionario immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello dichiarato ed ammesso;
- nel caso in cui il Concessionario ceda a terzi il diritto di uso di pascolo o immetta al pascolo animali di terzi;
- nel caso in cui il Concessionario non custodisca gli animali;
- nel caso in cui il personale di custodia non sia assunto alle dipendenze del Concessionario o non operi secondo le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- nel caso in cui il Concessionario non limiti l'esercizio del pascolo entro la Zona assegnata o gli animali invadano aree in cui il pascolo è vietato o aree pubbliche o private;
- nel caso in cui si verifichi un sinistro la cui responsabilità sia imputabile al Concessionario per omessa custodia o per violazione delle prescrizioni del presente Regolamento;
- nel caso in cui il Concessionario non adempia alle prescrizioni sanitarie o non rispetti le norme sul benessere animale.

In caso di risoluzione del contratto di concessione per inadempimento del Concessionario, il Comitato avrà diritto di richiedere l'asporto immediato di tutti i capi immessi nel pascolo ed una penale pari al doppio del saldo del corrispettivo dovuto.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comitato di chiedere il risarcimento di tutti i danni che siano stati determinati dall'inadempimento del contratto imputabile al Concessionario.

Nel caso la risoluzione riguardi Allevatori Utenti Frazionisti (categoria A) il Comitato

avrà diritto di richiedere l'asporto immediato di tutti i capi immessi nel pascolo, di applicare una penale corrispondente al corrispettivo pagato dagli

Utenti non Frazionisti (categoria B) e di respingere eventuali nuove richieste di concessione dei pascoli avanzate dall'inadempiente per i successivi 3 anni.

Art. 19

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento al rispetto del Regolamento Forestale 1.8.2018, del P.T.P. del Parco del Frignano e delle Misure di Conservazione del SRN2000 IT4040001 – ZSC – ZPS, ossia della D.G.R. n. 1147/2018.

Art. 20

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato di Amministrazione Separata nella riunione del 19 marzo 2021, ed integrato nella riunione del 23 aprile 2021. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata. Copia del presente Regolamento è stata trasmessa al Sindaco del Comune di Fanano, alla Unione dei Comuni del Frignano, all'Ente Gestione Parchi ed al Comando Stazione Forestale di Sestola.

**Il Presidente del Comitato
Massimo Zanasi**

**Per
accettazione:**

A.S.B.U.C.
COMITATO DI AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI
BENI CIVILI FRAZIONALI DELLA FRAZIONI DI
SERRAZIONE OSPETALE FELLICAROLO CANEVARE
Piazza Vittoria 21 - 41021 Fanano -MO-
P.IVA 03812610382 - C.F. 02544110360

